



Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

N. **25** Reg. Delib.

COPIA

del 31-10-2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione; Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| RIZZI MARIO | Presente |
| BATTISTONI GIOVANNI | Presente |
| BUIO DANIELE | Presente |
| CIMOLINI DAVIDE | Presente |
| REALDI IVAN | Assente |
| FACCINCANI MARCO | Assente |
| FRACCAROLI ROMANA | Assente |
| GOTTARDI ROBERTO | Assente |
| PIETROPOLI LUIGI | Presente |
| PAIAROLLI NADIA | Presente |
| BENAMATI GIORGIO | Presente |
| PIETROPOLI FRANCESCO | Presente |
| BENEDETTI SILVIA | Presente |

Ne risultano quindi presenti n° **9** e assenti n° **4**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. **PERUZZI GIOVANNI**

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **RIZZI MARIO** nella qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)”

corredata dei pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Udita la relazione introduttiva dell’Assessore Paiarolli, la quale propone, per una miglior chiarezza di esposizione, una modifica all’art. 10 “ Importi minimi di versamento”, sostituendo al 1° comma le parole “minimo complessivo” con la parola “annuo”.

Sentito il Consigliere Cimolini che dà lettura di un documento che viene allegato.

Si esegue la votazione inerente la modifica dell’art. 10 :

| | |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | n. 9 |
| Favorevoli | n. 7 |
| Contrari | n. 2 (Pietropoli Francesco; Cimolini D.) |
| Astenuti | n. / |

La modifica viene approvata.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione, unitamente alla modifica come sopra apportata, per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

| | |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | n. 9 |
| Favorevoli | n. 7 |
| Contrari | n. 2 (Pietropoli Francesco; Cimolini D.) |
| Astenuti | n. / |

Il Consiglio comunale approva.

Inoltre, su proposta del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 9 Consiglieri, che dà il seguente risultato:

| | |
|----------------------|--|
| Consiglieri presenti | n. 9 |
| Favorevoli | n. 7 |
| Contrari | n. 2 (Pietropoli Francesco; Cimolini D.) |
| Astenuti | n. / |

Comune di Pastrengo

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Interessi

Art. 10 – Importi minimi di versamento

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 - Compensi incentivanti al personale

Art. 15 - Funzionario responsabile

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pastrengo dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pastrengo.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con iscrizione AIRE nel Comune di Pastrengo, a condizione che non risulti locata.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere autocertificate, su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pastrengo o ritirabile presso gli uffici comunali. Le agevolazioni avranno effetto dal 01.01 dell'anno di presentazione della documentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pastrengo.

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché tutti gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettaglio, diretto a evidenziare quanto dichiarato, un estratto catastale con evidenziazione del fabbricato di cui trattasi completo di planimetria catastale dello stesso.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. Le dichiarazioni devono essere presentate all'Ufficio Protocollo ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione.

Art. 6– Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 8 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che entro 10 giorni dal versamento ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune.

Art. 9 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 10 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti i versamenti d'imposta fino all'importo annuo di € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate di acconto e di saldo. Non si dà luogo al rimborso di importo uguale o inferiore al versamento minimo, e solo per la quota di competenza comunale.

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta, gli interessi e le sanzioni derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione per importi superiori ai 200 euro. La domanda, debitamente motivata, va presentata all'ufficio tributi entro il termine previsto per il pagamento. La rateazione ha durata massima di 24 mesi e l'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi legali maturati sul capitale, deve essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del servizio.

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D.Lgs. n. 218/1997 nonché gli altri strumenti deflativi del contenzioso in quanto compatibili.

Art. 13 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva definite dall'ente.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

- 1 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 di maggio, due misure di percentuali:
l'una, non superiore all' 1%, a valere sul gettito dell' IMU riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente;
l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'IMU nell'esercizio trascorso provenienti dall'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012.**

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2 comma 2, 11, 12, 13 e 26;

VISTO il D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della l. 296/2006;

VISTO il Decreto del 2 agosto 2012 emanato dal Ministero dell'Interno ad oggetto: "Differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli immobili dei Comuni;

RILEVATO che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011;

RITENUTO, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

VISIONATO lo schema di regolamento sull'Imposta Municipale unica composta da 16 articoli;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO la Legge n. 42/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011

VISTO il D.L. n. 201/2011

VISTO il parere di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

1. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da 16 articoli;
2. di prevedere l'entrata in vigore del sopraccitato Regolamento a far data dal 01 gennaio 2012 ;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta Municipale Unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 d.lgs. 446/1997;
4. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Il Proponente

IL SINDACO

- Mario Rizzi -

Comune di Pastrengo

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Interessi

Art. 10 – Importi minimi di versamento

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 - Compensi incentivanti al personale

Art. 15 - Funzionario responsabile

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

5. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pastrengo dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
6. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
7. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
8. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pastrengo.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con iscrizione AIRE nel Comune di Pastrengo, a condizione che non risulti locata.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere autocertificate, su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pastrengo o ritirabile presso gli uffici comunali. Le agevolazioni avranno effetto dal 01.01 dell'anno di presentazione della documentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pastrengo.

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché tutti gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettaglio, diretto a evidenziare quanto dichiarato, un estratto catastale con evidenziazione del fabbricato di cui trattasi completo di planimetria catastale dello stesso.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. Le dichiarazioni devono essere presentate all'Ufficio Protocollo ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione.

Art. 6– Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 8 – Versamenti.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che entro 10 giorni dal versamento ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune.

Art. 9 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 10 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti i versamenti d'imposta fino all'importo minimo complessivo di €12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate di acconto e di saldo. Non si dà luogo al rimborso di importo uguale o inferiore al versamento minimo, e solo per la quota di competenza comunale.

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta, gli interessi e le sanzioni derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione per importi superiori ai 200 euro. La domanda, debitamente motivata, va presentata all'ufficio tributi entro il termine previsto per il pagamento. La rateazione ha durata massima di 24 mesi e l'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi legali maturati sul capitale, deve essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del servizio.

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D.Lgs. n. 218/1997 nonché gli altri strumenti deflativi del contenzioso in quanto compatibili.

Art. 13 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva definite dall'ente.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

- 1 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 di maggio, due misure di percentuali:
l'una, non superiore all' 1%, a valere sul gettito dell' IMU riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente;
l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'IMU nell'esercizio trascorso provenienti dall'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 15 – Funzionario responsabile

2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012.**



Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

Allegato "1" al verbale di deliberazione
di Giunta Comunale del _____
n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio:TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.25 DEL 25-10-2012

Il sottoscritto , avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLI-
NA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2 comma 2, 11, 12, 13 e 26;

VISTO il D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della l. 296/2006;

VISTO il Decreto del 2 agosto 2012 emanato dal Ministero dell'Interno ad oggetto: "Differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli immobili dei Comuni;

RILEVATO che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011;

RITENUTO, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

VISIONATO lo schema di regolamento sull'Imposta Municipale unica composta da 16 articoli;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO la Legge n. 42/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011

VISTO il D.L. n. 201/2011

VISTO il parere di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

5. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da 16 articoli;
6. di prevedere l'entrata in vigore del sopraccitato Regolamento a far data dal 01 gennaio 2012 ;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione e l'allegato “Regolamento sull'imposta Municipale Unica” al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 d.lgs. 446/1997;
8. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Il Proponente

IL SINDACO

- Mario Rizzi -

Comune di Pastrengo

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Interessi

Art. 10 – Importi minimi di versamento

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 - Compensi incentivanti al personale

Art. 15 - Funzionario responsabile

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

9. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pastrengo dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
10. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
11. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
12. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pastrengo.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con iscrizione AIRE nel Comune di Pastrengo, a condizione che non risulti locata.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere autocertificate, su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pastrengo o ritirabile presso gli uffici comunali. Le agevolazioni avranno effetto dal 01.01 dell'anno di presentazione della documentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pastrengo.

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché tutti gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettaglio, diretto a evidenziare quanto dichiarato, un estratto catastale con evidenziazione del fabbricato di cui trattasi completo di planimetria catastale dello stesso.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. Le dichiarazioni devono essere presentate all'Ufficio Protocollo ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione.

Art. 6– Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 8 – Versamenti.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che entro 10 giorni dal versamento ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune.

Art. 9 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 10 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti i versamenti d'imposta fino all'importo minimo complessivo di €12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate di acconto e di saldo. Non si dà luogo al rimborso di importo uguale o inferiore al versamento minimo, e solo per la quota di competenza comunale.

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta, gli interessi e le sanzioni derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione per importi superiori ai 200 euro. La domanda, debitamente motivata, va presentata all'ufficio tributi entro il termine previsto per il pagamento. La rateazione ha durata massima di 24 mesi e l'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi legali maturati sul capitale, deve essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del servizio.

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D.Lgs. n. 218/1997 nonché gli altri strumenti deflativi del contenzioso in quanto compatibili.

Art. 13 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva definite dall'ente.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

- 1 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 di maggio, due misure di percentuali:
l'una, non superiore all' 1%, a valere sul gettito dell' IMU riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente;
l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'IMU nell'esercizio trascorso provenienti dall'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 15 – Funzionario responsabile

3. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012.**

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLI=
NA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto *BATTISTONI GIOVANNI*, quale responsabile del servizio interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati

Pastrengo 25-10-2012

Il Responsabile del servizio
F.to BATTISTONI GIOVANNI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia della presente è stata affissa all'albo pretorio il 07-11-2012
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.

Pastrengo, lì 07-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pastrengo, lì 07-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI